



**COMUNE DI PONTEDERA**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E I RELATIVI CONTRATTI**

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 - Principi comuni

### **SEZIONE II – FASE DI PROGRAMMAZIONE**

Articolo 3 - Programmazione di lavori

Articolo 4 - Programmazione per acquisizione beni e servizi

Articolo 5 - Obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione

Articolo 6 - RUP: nomina e competenze

Articolo 7 - Divieto di inserimento di clausole restrittive della concorrenza

### **SEZIONE III – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA**

Articolo 8 – Affidamenti di lavori di importi inferiore ad Euro 40.000,00

Articolo 9 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00

Articolo 10 – Affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00

Articolo 11 – Affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Articolo 12 – Affidamenti di forniture e servizi di importi inferiore ad Euro 40.000,00 e modalità di svolgimento della procedura

Articolo 13 – Affidamenti di forniture e servizi per importi superiori ad Euro 40.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria e modalità di svolgimento della procedura

### **SEZIONE IV – STIPULA DEI CONTRATTI**

Articolo 14 – Verifica dei requisiti economico finanziario e tecnico professionale

Articolo 15 – Forma contrattuale

Articolo 16 – Garanzia definitiva

### **SEZIONE V - NORME FINALI**

Articolo 17– Entrata in vigore ed abrogazioni

## **SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", disciplina - mediante definizione di criteri generali - l'attività negoziale del Comune di Pontedera.

2. In particolare disciplina i contratti pubblici, aventi ad oggetto, l'affidamento di lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria .

### **Articolo 2 - Principi comuni**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, l'amministrazione comunale garantisce in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3. L'Amministrazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

## **SEZIONE II – FASE DI PROGRAMMAZIONE**

### **Articolo 3 - Programmazione e progettazione di lavori**

1. Le acquisizioni di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 Euro sono contenute nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.lgs. 50/2016, previa, ove previsto, attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. La progettazione si articola su 3 livelli:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica che comprende tutte le indagini e gli studi necessari in ordine alla conformità alle norme ambientali, urbanistiche, di tutela dei beni culturali, al rispetto di

vincoli idrogeologici, sismici, forestali, alla compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera, nonché accessibilità a adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. E' corredato inoltre di schemi grafici comprendenti le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche e tecnologiche.

- progetto definitivo che individua nel dettaglio i lavori da realizzare, contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e approvazioni.

- progetto esecutivo che determina i dettagli dei lavori da realizzare, il loro costo ed il crono programma, è inoltre corredato dal piano di manutenzione dell'opera.

E' consentita, tuttavia, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

3. In relazione all'esiguità dell'importo o natura dell'intervento, tale da rendere necessaria ed opportuna la sola progettazione esecutiva, l'approvazione della stessa avrà luogo con determinazione dirigenziale, preceduta da informativa alla Giunta.

4. La progettazione viene svolta dagli uffici tecnici interni dotati di personale in possesso delle capacità richieste dalla complessità dell'opera e di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o da altri soggetti previsti dall'art. 24 D. Lgs. n. 50/2016; per affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria la progettazione può essere effettuata dagli operatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle vigenti linee guida A.N.A.C.

#### **Articolo 4 - Programmazione per acquisizione beni e servizi**

1. Le acquisizioni di beni e servizi di importo unitario pari o stimato superiore ad Euro 40.000,00 possono essere effettuate solo se ricomprese nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs. 50/2016 .

2. I Dirigenti dei Settori tramite i Responsabili dei Servizi annualmente aggiornano il programma ed inviano le proposte di acquisto per la fattibilità tecnica all' Ufficio Provveditorato e per la coerenza con il Bilancio al Servizio Finanziario, dopodiché il programma viene allegato al DUP e pubblicato sul sito dell'ente.

#### **Articolo 5 - Obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione**

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, comprese le prestazioni per servizi di architettura e ingegneria, per importi inferiore ad Euro 40.000,00 e superiori ad Euro 1.000,00 è obbligatorio l'utilizzo prioritario degli strumenti elettronici disponibili: Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da Consip spa e strumenti telematici di negoziazione della Regione Toscana.

2. Analogamente per i lavori è possibile procedere all'affidamento degli stessi attraverso strumenti di mercato elettronico basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

#### **Articolo 6 - RUP: nomina e competenze**

1. Il RUP, è individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21 comma 1 e nei casi non assoggettati a programmazione, contestualmente all'atto con cui si assume la decisione della realizzazione degli stessi.

2. Il RUP, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione, ha le necessarie competenze e professionalità adeguate maturate nello svolgimento

di attività analoghe a quelle per cui viene nominato e all'entità dei lavori da affidare, possiede una specifica formazione professionale costantemente aggiornata.

3. Per i lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non è prevista dalla normativa, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

4. Delle competenze, dei titoli posseduti e della professionalità acquisita deve essere dato atto nel provvedimento di nomina.

5. I compiti del RUP sono specificati all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e distinti per le varie fasi del procedimento.

#### **Articolo 7 - Divieto di inserimento di clausole restrittive della concorrenza**

1. E' fatto divieto di inserire nei bandi di gara per l'acquisizione di lavori, beni, e servizi clausole restrittive della concorrenza, con obbligo in caso contrario di segnalazione al responsabile anticorruzione.

### **SEZIONE III – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA**

#### **Articolo 8 – Affidamenti di lavori importi inferiore ad Euro 40.000,00**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (da intendersi al netto dell'IVA), compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria e i lavori in amministrazione diretta, può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi comuni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'eventuale consultazione dovrà essere effettuata tramite procedure concorrenziali su portali telematici (START/MEPA). Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico. I criteri di selezione degli operatori sono connessi al possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali. Nello specifico, i criteri sono i seguenti:

- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- conoscenze specifiche delle problematiche tecnico-impiantistiche oggetto dell'appalto;
- tempestività, correttezza e continuità dell'esecuzione di precedenti appalti;
- manifestazione d'interesse preliminare;
- facile reperibilità in funzione della natura delle prestazioni.

3. Nei seguenti casi l'affidamento diretto può essere effettuato anche senza la consultazione di operatori economici:

a) interventi da effettuarsi in tempi brevi ed in mancanza dei quali si verrebbe a creare un disservizio per la collettività;

b) interventi in mancanza dei quali si potrebbe creare un danno economico certo all'Amministrazione;

c) interventi da effettuarsi sulla base di prescrizioni di organi e/o enti quali Provincia, Regione, Ato, Consorzi obbligatori, etc.

d) completamento di opere di un contratto in corso, ivi non previste, procedendo all'affidamento diretto allo stesso appaltatore o altro soggetto che abbia partecipato alla realizzazione dell'opera.

- occorra rispettare scadenze previste da bandi legati a finanziamenti

4. Il criterio per la scelta della migliore offerta, che deve essere esplicitato nella determina a contrarre, può essere sia il miglior rapporto qualità/prezzo, sia il prezzo più basso.

#### **Articolo 9 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00**

1. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00, oltre alle procedure ordinarie, si potrà svolgere la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico. Dovrà essere assicurata l'opportuna pubblicità dell'attività di

esplorazione del mercato, con termini congrui, in relazione all'urgenza dell'intervento.

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a dieci, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2. L'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP.

#### **Articolo 10 - Affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00**

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, oltre alle procedure ordinarie, si potrà svolgere la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

#### **Articolo 11 - Affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 si svolgeranno le procedure ordinarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 12 – Affidamenti di servizi e forniture di importi inferiore ad Euro 40.000,00 e modalità di svolgimento della procedura**

1. In caso di affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento può avvenire tramite

- 1) amministrazione diretta
- 2) affidamento diretto motivato, secondo le esigenze del servizio interessato ad esempio:
  - nei casi in cui la fornitura o il servizio ha carattere di necessità improvvisa o imprevista per cui è fondamentale che l'affidamento sia immediato o tempestivo per non comprometterne l'efficienza e l'efficacia;
  - nei casi di assistenze tecniche o di servizi di riparazione (software, hardware, impianti, macchinari o più in generale attrezzature del Comune), il cui affidamento deve essere effettuato alle ditte produttrici o a centri di assistenza dedicati in quanto unici operatori in grado di risolvere il problema;
  - nei casi di esclusività o di particolarità e specificità della fornitura o del servizio, in quanto, affidando ad altri mediante gara, verrebbe a crearsi un disservizio all'Ente o alla collettività o al territorio;
  - nei casi in cui la fornitura o il servizio deve essere reperibile in un arco spaziale limitato;
  - nei casi di rotture o malfunzionamenti di macchinari o attrezzature del Comune non risolvibili da parte del personale dell'Ente, che devono essere risolti da una ditta del territorio per motivi di tempestività.

2. Negli altri casi di affidamento diretto:

- gli affidamenti diretti avvengono attraverso “valutazione comparativa di offerte richieste” a 2 o più operatori economici, salvo i casi in cui sia possibile ricorrere ad un solo operatore.
- il numero di operatori da invitare alla procedura di valutazione operativa si articola, in base al valore dell'affidamento, come segue:
- affidamenti da € 0,00 a € 5.000,00 affidamento diretto
- affidamenti da € 5.000,00 a € 20.000,00 valutazione comparativa su almeno 2 preventivi
- affidamenti da € 20.000,00 a € 40.000,00 valutazione comparativa su almeno 4 preventivi.

3. Il Responsabile individua gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento tenendo conto dei principi generali di cui all'art. 31, comma 1 del Codice dei Contratti.

4. In aderenza al principio di rotazione, espressamente richiamato al comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura se non decorsi almeno 12 mesi dal precedente invito.

5. E' possibile invitare alla procedura per l'affidamento l'operatore economico uscente motivando la scelta con riferimento al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (la soddisfazione può essere espressa con riferimento alla regolare esecuzione dei lavori, servizi o forniture, assenza di contestazioni, rispetto della tempistica, convenienza dei prezzi).

6. L'Amministrazione può derogare al principio di rotazione a fronte di :

- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche o culturali ecc..)
- esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'amministrazione può invitare anche soggetti risultati affidatari
- servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e operative
- ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedura di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.
- l'individuazione degli operatori da invitare deve avvenire ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### **Articolo 13 – Affidamenti di forniture e servizi per importi superiori ad Euro 40.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria e modalità di svolgimento della procedura**

1. Per importi da € 40.000,01 a € 100.000,00 applica la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come integrata dall'art. 216, comma 9 del medesimo Decreto. Per le acquisizioni di forniture e di servizi per importi superiori a € 100.000,00, si procede mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La scelta degli operatori a cui rivolgere la richiesta di preventivo o la richiesta di offerta avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Qualora non sia possibile utilizzare lo strumento del Mercato Elettronico, la lettera di invito deve essere inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate al Protocollo dell'Ente in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni sulla busta dei dati riguardanti l'impresa e la gara per cui si concorre, secondo le prescrizioni indicate nella lettera di invito.

4. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito o della richiesta di offerta. Tale termine può essere ridotto nelle ipotesi di urgenza di procedere per garantire continuità a servizi pubblici o incolumità di persone, cose o animali.

5. Per l'acquisizione di forniture e servizi il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato che l'acquisizione della fornitura del bene o del servizio non possa essere soddisfatta mediante

l'adesione a convenzioni quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in quanto non presente, dovrà ricorrere all'acquisto avvalendosi della piattaforma elettronica regionale (START) o ricorrendo al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePa).

6. La stipula dei contratti in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso i suddetti strumenti di acquisto comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.

7. In caso di assenza di Convenzioni Consip s.p.a. Aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di approvvigionamento, la fornitura di beni e servizi deve avvenire sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato, finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.

8. Le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurre il valore e l'esecuzione alla disciplina degli acquisti di cui al presente regolamento.

## **SEZIONE IV – STIPULA DEI CONTRATTI**

### **Articolo 14 - Verifica dei requisiti economico finanziario e tecnico professionale**

1. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva del contratto, la verifica dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, oppure dall'Ufficio Gare, per le procedure di affidamento gestite da quest'ultimo.

### **Articolo 15 - Forma contrattuale**

1. I contratti devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e possono essere conclusi:

- in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario Generale del Comune con le seguenti modalità:

- mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma digitale dell'atto ad opera delle parti e, se richiesta, degli eventuali fidejacenti, interpreti, testimoni, in presenza dell'ufficiale rogante, il quale, successivamente, in presenza degli stessi, appone personalmente la propria firma elettronica qualificata o digitale, a cui segue l'apposizione sul documento della marca temporale;

- mediante sottoscrizione autografa dell'atto ad opera della parte privata, e, se richiesta, degli eventuali fidejacenti, interpreti, testimoni, acquisite tramite scanner al documento elettronico in presenza dell'ufficiale rogante, che dovrà successivamente essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale prima dalla parte pubblica e, da ultimo dallo stesso ufficiale rogante, a cui segue l'apposizione sul documento della marca temporale; lo stesso ufficiale dovrà attestare nel documento elettronico che la firma (autografa) dell'operatore privato è stata apposta in sua presenza previo accertamento della sua identità personale;

- per atto pubblico informatico, davanti ad un Notaio appositamente incaricato. Il relativo onere sarà a carico della parte richiedente;

- per scrittura privata autenticata dal Segretario Generale su supporto cartaceo o nelle forme equipollenti ammesse dalla normativa vigente in materia;

- per scrittura privata non autenticata su supporto cartaceo o nelle forme equipollenti ammesse dalla normativa vigente in materia;

- scambio di corrispondenza ovvero sottoscrizione della determinazione a contrarre su supporto cartaceo o nelle forme equipollenti ammesse dalla normativa vigente in materia;

- determina con valore contrattuale che contenga al suo interno i requisiti minimi del contratto o della scrittura privata, sottoscritta, anche in formato digitale dal contraente e dal Responsabile del Settore. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata.

2. La forma del contratto è stabilita in base alle procedure di gare seguite, alle soglie definite dal Codice e, in via residuale, su motivata scelta della stazione appaltante.

## **Articolo 16 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia degli adempimenti degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni gli affidamenti di importo pari o superiori a € 20.000,00 euro è obbligatoria la costituzione di garanzia provvisoria e definitiva, salva diversa motivata decisione della Stazione Appaltante, secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto o di concessione, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità e per gli importi previsti dalla normativa vigente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. L'appaltatore o il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

## **SEZIONE V - NORME FINALI**

### **Articolo 17 – Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 15 gg. della sua autonoma pubblicazione, che avrà luogo dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva.

Si considerano abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.137 del 22/12/2009 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2013;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25/10/2011;
- ogni altra disposizione, anche di altri regolamenti, incompatibile.

2 Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche ed integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 28 novembre 2017**